

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 79

25 febbraio 2016

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE,
AI SENSI DELL'ART. 121, COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE**

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FOTI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEO SORVEGLIANZA NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NONCHÉ PRESSO LE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO

Oggetto assembleare n. 2214

Relazione

COLLEGHI CONSIGLIERI ! -

Il mondo del welfare si caratterizza - dai principi fissati nelle leggi fino alle più minute pratiche quotidiane nei servizi - per l'elevato numero di norme di regole, di precetti, di classificazioni, di certificazioni che lo riguarda.

Oggi, tuttavia, nelle fasi di trasformazione che caratterizzano il welfare, le questioni della giustizia sociale, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti deboli, tendono a restare in ombra, nascoste.

Si ragiona in funzione del rapporto tra costi e benefici, o di quello dell'efficacia, per esempio lavorando sulla coerenza tra domanda e offerta di servizi; si parla di bisogni, ma poco, o quasi nulla, si dice a proposito di diritti alla tutela.

Parlando di giustizia sociale, bisogna per prima cosa richiamare alla memoria il Welfare State, che cosa ha significato per quella che Durkheim definiva la coscienza collettiva: la possibilità, la sfida, di costruire una "società migliore" ed equa per tutti.

Giova anche richiamare alla memoria la lettera degli articoli 3 e 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che così recitano: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona" (articolo 3); "Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti" (articolo 5)

Eppure la violenza, fisica e verbale, viene praticata, con sempre maggiore frequenza ed accanimento, nei confronti di quei soggetti deboli che maggiormente necessiterebbero di cure ed attenzioni. Le cronache recenti aprono spiragli su fatti davvero sconcertanti verificatisi negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nei centri diurni di sanità mentale, nelle case di cura e di riposo per anziani, nei centri di riabilitazione a breve e lunga degenza per persone diversamente abili, sia fisiche che psichiatriche.

La situazione di violenze e maltrattamenti nei confronti di minori, anziani e disabili all'interno delle strutture ove gli stessi vengono ospitati è ormai un problema nazionale. Troppi casi si ripetono, da Nord a Sud. Giusto per richiamare alla memoria alcuni episodi che emergono dalla cronaca di tutti i giorni, è qui il caso ricordare quanto accaduto anche di recente nella regione Emilia-Romagna, con le sconcertanti vicende riguardanti l'asilo

di Pavullo nel Frignano (Modena) piuttosto che la casa di cura per anziani di Parma. Ma prima di questi si erano già verificati episodi simili anche a Collecchio (Parma) e a Reggio Emilia. A tacere della vicenda di Conselice (Ravenna) - conclusasi con il patteggiamento della pena da parte dell'imputata - e di quella di Castiglione dei Pepoli (Bologna).

Anziani, minori e disabili, sono ormai l'anello debole della società; per questa ragione bisogna appare fondamentale monitorare le condizioni in cui vengono ospitati nelle strutture pubbliche e private, affinché coloro i quali usino violenza contro di loro siano adeguatamente puniti e definitivamente estromessi dal potere svolgere attività di questo genere.

Il presente testo di legge si pone l'obiettivo, dunque, d'intervenire per garantire una decisa ed efficace presenza, nonché un adeguato controllo istituzionale, nell'ambito delle suddette strutture di servizi.

La proposta in esame si compone di cinque articoli e si colloca, come detto, nell'ambito della prevenzione e del contrasto alle pratiche di abuso fisico e psichico nei confronti di soggetti deboli attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle strutture indicate negli articoli 1 e 2.

La predetta installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito interno nelle strutture pubbliche e private costituisce ad avviso del proponente, da una parte, un elemento di maggiore garanzia per le famiglie che devono affidare i propri figli, genitori e parenti a tali strutture e, dall'altra, un deterrente per evitare ogni eventuale tipo di abuso da parte di coloro che vi operano o, addirittura, da parte di soggetti esterni.

Il proponente ha valutato se la Regione Emilia-Romagna potesse legiferare autonomamente in materia, atteso che il progetto di legge incide sulla tutela della riservatezza, così come risulta dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dello 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali. Nel detto provvedimento, infatti, si legge "Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali. Il Garante ritiene necessario intervenire nuovamente in tale settore con il presente provvedimento

generale (...) in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti a questa Autorità".

Il "Provvedimento" definisce poi le regole e gli accorgimenti da osservare nell'installazione degli impianti di videosorveglianza, diversificandoli a seconda del luogo in cui l'installazione è operata.

Nei fatti, il riparto di competenze Stato-Regioni in materia di tutela della riservatezza risulta definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 271/2005, con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della Legge n. 11/2004 della Regione Emilia-Romagna (Sviluppo regionale della società dell'informazione). In detta sentenza, la Consulta afferma che il Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) costituisce "un corpo normativo essenzialmente riferibile, all'interno delle materie legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, alla categoria dell'ordinamento civile, di cui alla lettera l) del secondo comma".

Ciò non esclude in radice la possibilità di un intervento regolatorio da parte di altre amministrazioni pubbliche, poiché - come nota la Corte Costituzionale - è la stessa legislazione statale a prevedere "anche un ruolo normativo, per quanto di tipo meramente integrativo, per i soggetti pubblici chiamati a trattare i dati personali, evidentemente per la necessità, almeno in parte ineludibile, che i principi posti dalla legge a tutela dei dati personali siano garantiti nei diversi contesti legislativi ed istituzionali (...).

In questi ambiti possono quindi essere adottati anche leggi o regolamenti regionali, ma solo in quanto e nella misura in cui ciò sia appunto previsto dalla legislazione statale".

Tuttavia, in ragione delle suesposte considerazioni e ragioni ritiene il proponente di presentare il presente progetto di legge secondo quanto disposto dall'articolo 121, comma 2, della Costituzione, confidando anche - attesa l'urgenza di provvedere al riguardo - nella celere approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna.

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE**Articolo 1***Finalità*

1. Lo Stato promuove politiche attuative di contrasto agli abusi fisici e psicologici a tutela di soggetti deboli, quali bambini, anziani, diversamente abili sia fisici che psichiatrici, ospiti delle strutture, sia pubbliche che private.
2. Gli interventi previsti e disciplinati dalla presente legge sono attuati secondo le modalità previste dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e s.m.i.

Articolo 2*Sorveglianza negli asili nido
e nelle scuole dell'infanzia pubblici e privati*

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, devono dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso, conforme a quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata.

Articolo 3*Sorveglianza nelle strutture residenziali socio- assistenziali
per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio*

1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, al fine di garantire una maggiore tutela

degli ospiti delle strutture stesse devono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso, conforme a quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata.

Articolo 4*Installazione dei sistemi di videosorveglianza*

1. Le amministrazioni pubbliche competenti e le aziende sanitarie locali assicurano che le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, possiedano i requisiti urbanistici, edilizi, di prevenzione antincendio, di igiene e di sicurezza organizzativo-funzionali e di gestione del personale previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla tipologia e al tipo di utenza, e provvedono all'installazione di telecamere a circuito chiuso nelle strutture di loro competenza.
2. Le strutture private adibite all'attività di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, provvedono autonomamente all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione, entro trenta giorni, alle amministrazioni pubbliche competenti in caso di asili nido e di scuole dell'infanzia e alle aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-assistenziali.

Articolo 5*Sanzioni*

1. L'autorità competente ordina la sospensione dell'attività nelle strutture pubbliche e private quando quest'ultime, decorsi i termini previsti, non abbiano adempiuto gli obblighi introdotti dalla presente legge.
2. L'omessa installazione dei sistemi di sorveglianza nelle strutture di nuova costruzione adibite agli utilizzi di cui agli articoli che precedono impedisce alle stesse di potere svolgere l'attività prevista.